



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 18/34 DEL 23.4.2013

Oggetto: Legge regionale 23.6.1998, n. 18, art. 12-bis e s.m.i.. Direttive per la redazione del piano dei "Controlli sull'attività agrituristica".

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale premette che in materia di agriturismo è stato avviato un processo di riordino finalizzato a delineare ruoli e competenze dei soggetti ed Enti che partecipano al "sistema agriturismo" e, al contempo, a facilitare l'applicazione della disciplina di riferimento.

In merito al tema dei controlli e della vigilanza sugli operatori agrituristici, l'Assessore ricorda che il comma 1 dell'art. 12-bis della L.R. n. 18/1998 prevede che l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale elabori annualmente un "piano dei controlli a campione" per la verifica del rispetto delle disposizioni della stessa legge, attribuendo la competenza al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione (CFVA) il quale deve provvedere anche all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 12 per le violazioni accertate nell'attuazione del piano.

La lettura dell'articolo summenzionato va coordinata con il testo dell'art. 12 della L.R. n. 18/1998 in cui la vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni della norma regionale sono esercitate dagli organi di polizia municipale, dal CFVA e dai Servizi di igiene delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.

Dal combinato disposto dei due articoli di legge si deduce che la competenza del CFVA si riferisce, pertanto, a tutti quegli aspetti che non rientrano nelle competenze istituzionalmente poste in capo agli altri enti summenzionati, come specificato nelle direttive di cui si propone l'approvazione.

Al riguardo l'Assessore ricorda che, in sede di autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica, il possesso dei requisiti di tipo soggettivo e oggettivo vengono accertati dall'Agenzia Laore Sardegna. Al fine di un corretto ed efficace esercizio dell'attività di controllo, l'Assessore reputa pertanto opportuno, nel rispetto della norma vigente, ribadire la separazione fra l'attività di controllo sul rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi (artt. 3 - 5 e 6) svolta in sede di autorizzazione all'esercizio di operatore agrituristico che, in base al comma 3 dell'art 8 della L.R. 18/1998, è di competenza dell'Agenzia Laore Sardegna, e l'attività di controllo sul mantenimento nel tempo degli stessi (artt. 12 e 12-bis della stessa legge) che è, invece, in capo al CFVA della Regione Sardegna.



L'Assessore prosegue evidenziando che, sulla base del disposto normativo di cui al 2° comma dell'art. 12-bis, nel primo triennio di applicazione della L.R. 18/1998 il controllo deve essere effettuato sul 100% degli operatori agrituristici.

L'Assessore, a tal proposito, riferisce che la L.R. n. 18/1998 è stata modificata dalla L.R. n. 1/2010, che ha regolamentato la provenienza dei prodotti utilizzabili negli esercizi agrituristici. La novità più rilevante consiste di fatto nell'art. 10-bis, che ha introdotto l'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche, prevedendo che le modalità di istituzione e tenuta del suddetto Elenco debbano essere approvate con deliberazione della Giunta regionale da sottoporre al parere della Commissione consiliare competente.

La successiva L.R. n. 12/2011 ha invece consentito l'impiego, oltre che dei prodotti di produzione propria e dei prodotti provenienti da fornitori iscritti all'Elenco regionale, anche di quei prodotti di altra provenienza di cui sia accertata l'obiettiva indisponibilità in ambito regionale e l'effettiva necessità nell'uso comune dell'ospitalità.

Con la Delib.G.R. n. 27/34 del 19.6.2012 sono state recepite le ultime osservazioni della Commissione consiliare competente in merito alle modalità di tenuta dell'Elenco, mentre con decreto assessoriale n. 107 del 14.11.2012 sono stati approvati i prodotti in deroga. L'Assessore conclude affermando che il quadro normativo risulta oramai completo e applicabile nella sua totalità e che solo adesso sussistono le condizioni affinché il "sistema agriturismo" possa funzionare nel rispetto della normativa regionale vigente e possa, di conseguenza, essere sottoposto agli opportuni e non più procrastinabili controlli.

L'Assessore, considerato che l'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche da parte dall'Agenzia Laore è di recentissima costituzione, ritiene opportuno prevedere un breve periodo di adeguamento alla normativa vigente che consenta alle aziende agrituristiche di adattarsi a modalità di gestione differenti rispetto al passato e all'Agenzia Laore di testare il sistema di gestione dell'elenco e di studiare, se del caso, eventuali correttivi, e propone di iniziare l'attività di controllo a partire dal 15 ottobre 2013.

Inoltre, l'Assessore reputa funzionale, al fine di un efficace ed efficiente svolgimento dell'attività di controllo, organizzare, anche tramite l'Agenzia Laore Sardegna, vari momenti di formazione e approfondimento sulle tematiche introdotte dalle modifiche legislative e prevedere, nell'ambito di tali attività, con riferimento al primo triennio di applicazione della norma regionale, una forte e proficua collaborazione fra la stessa Agenzia regionale, titolare dei controlli in sede di autorizzazione e il CFVA, titolare della stessa competenza in sede di controlli successivi sul mantenimento dei requisiti.

Fatta questa doverosa e importante precisazione, l'Assessore fa presente che il potere sanzionatorio viene attribuito, dall'art. 11 della L.R. n. 18/1998, al Sindaco del Comune



territorialmente competente il quale, una volta accertata la violazione, tramite l'attività di controllo e vigilanza svolta dal CFVA che provvede alla relativa segnalazione, adotta provvedimenti di sospensione o revoca a seconda della fattispecie riscontrata, mentre le sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui all'art. 12 devono essere rilevate e applicate direttamente dal CFVA della Regione Sardegna come previsto dall'art. 12-bis della norma in oggetto. L'Assessore ricorda che in virtù della Delib.G.R. n. 30/10 dell'11.7.2006 le sanzioni vengono attualmente applicate dai Comuni territorialmente competenti, ma tale disposizione risulta superata dal disposto normativo di cui all'art. 12-bis che attribuisce il potere di irrogare le sanzioni al CFVA.

L'Assessore informa che a livello nazionale, al fine di armonizzare le diverse procedure regionali in materia di controllo, sono in fase di elaborazione delle Linee Guida alle quali è auspicabile che le Amministrazioni regionali si conformino.

Vista però l'urgenza di intervenire in questo settore e fatta questa dovuta puntualizzazione sul riparto delle competenze, l'Assessore reputa urgente proporre alla Giunta regionale l'approvazione delle direttive di cui all'allegato, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riservandosi di apportare gli eventuali e necessari adeguamenti alla procedura definita a livello nazionale.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare le direttive per la redazione del piano dei controlli di cui all'art. 12-bis della L.R. n. 18/1998 e s.m.i. "Controlli sull'attività agrituristica", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale procederà con proprio decreto all'approvazione del piano dei controlli nel rispetto di quanto stabilito nelle direttive allegate.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci